



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1858

Modifica delle disposizioni relative alla “Procedura per l’audizione a distanza delle parti”.

IL COMITATO DIRETTIVO DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL’ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l’art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), e, in particolare, l’art. 196, comma 2, che stabilisce, tra l’altro, il diritto delle parti del procedimento a essere sentite personalmente entro il termine di trenta giorni, a seguito della ricezione della comunicazione di contestazione degli addebiti;

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”) e, in particolare, l’art. 55, commi 1, 9 e 10, che regola più puntualmente l’esercizio del diritto delle parti del procedimento di essere sentite in audizione;

VISTA la delibera n. 1371 del 26 maggio 2020 recante l’approvazione della “*Procedura per l’audizione a distanza delle parti*”;

CONSIDERATO che l’adozione da parte dell’Organismo di procedure per l’audizione a distanza delle parti, può favorire l’esercizio di tale diritto di difesa sia in via ordinaria sia in circostanze particolari che rendano l’audizione presso la sede dell’Organismo impossibile, inopportuna o difficilmente esperibile nei tempi ordinariamente previsti;

VISTO il parere favorevole alle modifiche della suddetta procedura, al fine di renderla ordinariamente utilizzabile, espresso dal Comitato di Vigilanza in data 16 febbraio 2022;

DELIBERA

gli emendamenti alla “*Procedura per l’audizione a distanza delle parti*”, approvata con delibera n. 1371 del 26 maggio 2020, il cui testo consolidato allegato è parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 22 febbraio 2022.

FIRMATO DIGITALMENTE
Il Presidente
Carla Bedogni Rabitti



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

PROCEDURA PER L'AUDIZIONE A DISTANZA DELLE PARTI

1. Procedimento sanzionatorio e diritto di essere sentiti in audizione

Il Testo Unico della Finanza all'art. 196, comma 2, nell'ambito della disciplina generale del procedimento sanzionatorio nei confronti dei consulenti finanziari, stabilisce il diritto delle parti a presentare deduzioni scritte e a essere sentite personalmente entro il termine di trenta giorni, a seguito della ricezione della comunicazione di contestazione degli addebiti.

Il Regolamento Interno di Organizzazione e Attività (di seguito "RIO"), nel definire le procedure del procedimento sanzionatorio presso l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, enuncia i diritti di difesa riservati alle Parti e ne regola più puntualmente l'esercizio.

In particolare, l'art. 55, commi 1, 9 e 10 del RIO, nel ribadire il diritto delle Parti di essere sentite personalmente in apposite audizioni, stabilisce che, a fronte di una istanza in tal senso, l'Ufficio Sanzioni Amministrative provveda a fissarne la data di convocazione, ferma restando per le Parti la possibilità di chiederne il differimento. Si prevede, infine, che dell'audizione sia formato apposito processo verbale che viene sottoscritto dai soggetti partecipanti.

Il Regolamento non definisce esplicitamente le modalità attraverso cui l'audizione deve essere effettuata..

2. Ricorso alla procedura dell'audizione a distanza

Il presente documento disciplina la possibilità che l'audizione personale della Parte possa avvenire anche a distanza, modalità non esclusa dal predetto Regolamento.

Tale modalità è attivata d'ufficio, salvo che con l'istanza di audizione la Parte non richieda esplicitamente che la stessa debba avvenire in presenza, e che a ciò non ostino ragioni di natura sanitaria o emergenziali.

3. Modalità di convocazione

A fronte di un'istanza di audizione, l'Ufficio procedente può provvedere alla fissazione della data di convocazione in audizione della Parte a distanza, esplicitando

le modalità tecniche con le quali verrà effettuato il collegamento telematico in videoconferenza e la relativa informativa sulla privacy nonché la possibilità per la Parte di richiedere che la predetta audizione si svolga in presenza presso la sede dell'Ufficio competente, salvo che a ciò non ostino ragioni di natura sanitaria o emergenziali.

4. Invito al consulente a dotarsi di una casella di posta certificata

Nel caso in cui il consulente finanziario che richiede l'audizione non si faccia assistere e non elegga domicilio presso un legale (che per legge risulta dover avere in dotazione una propria casella di posta certificata) e risulti non aver trasmesso all'Organismo un proprio indirizzo pec attivo – cui pur risulta obbligato ai sensi dell'art. 153, comma 1, lettera g), e comma 2, del Regolamento Intermediari – l'Ufficio procedente lo invita, con comunicazione a mezzo raccomandata postale, a regolarizzare la propria posizione, dotandosi di una pec, entro trenta giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione. Nella medesima comunicazione sarà specificata, ove non ostino ragioni di natura sanitaria o emergenziali, la data dell'audizione in presenza presso la sede dell'Organismo, nel caso in cui il consulente non provveda a comunicare il proprio indirizzo PEC o, eventualmente, quello del proprio legale.

5. Mancata partecipazione all'audizione a distanza

Una volta che l'audizione a distanza sia stata convocata, la mancata partecipazione alla stessa - in assenza di una preventiva motivata richiesta di espletamento in altra data o con diversa modalità e salvo mancata partecipazione per motivi di forza maggiore, la cui sussistenza è onere del consulente rappresentare tempestivamente e comprovare - equivale alla rinuncia al diritto di essere sentiti personalmente nel corso del procedimento sanzionatorio.

6. Identificazione della parte

Nel caso in cui si proceda ad una audizione a distanza, la Parte deve essere identificata attraverso la seguente procedura.

Prima dell'inizio dell'audizione, verrà richiesto alla parte di leggere gli estremi identificativi del proprio documento di identità nonché di mostrare il suddetto documento alla telecamera per consentire una preventiva identificazione del soggetto partecipante all'audizione. Analoga procedura verrà espletata dagli eventuali legali che assistono la Parte che saranno invitati anche a confermare l'identità del proprio cliente. Di tale preventiva identificazione verrà effettuata videoregistrazione digitale ovvero verranno effettuati appositi "screen shots" che rimarranno necessariamente acquisiti in atti. Di tale preventiva identificazione verrà effettuata videoregistrazione digitale

ovvero verranno effettuati appositi “screen shots” che rimarranno necessariamente acquisiti inatti.

7. Verbalizzazione

Dell’audizione stessa potrà essere effettuata una registrazione digitale audio o audiovideo, ai soli fini della verbalizzazione. Una volta chiusa la procedura di verbalizzazione, la suddetta registrazione, salvo quanto di seguito precisato, sarà cancellata, facendo esclusivamente fede ai fini del procedimento il verbale di audizione.

8. Ritrasmissione del verbale a fini di sottoscrizione e conferma dell’identificazione

Una volta conclusa l’audizione, sarà redatto da parte del personale dell’Ufficio procedente il relativo verbale di cui verrà data lettura ai soggetti partecipanti all’audizione, in una successiva sessione videoregistrata, nel corso della quale potranno essere proposte eventuali modifiche, con l’obiettivo di pervenire ad un testo finale auspicabilmente condiviso.

In caso di mancata partecipazione della parte a questa fase, si annota tale circostanza a verbale.

In esito a tale fase, la copia digitale del verbale, sottoscritta con firma digitale dai funzionari verbalizzanti, sarà trasmessa agli indirizzi di posta elettronica certificata della Parte e/o del suo legale con la richiesta di ritrasmetterlo all’Ufficio procedente.

L’avvenuta ritrasmissione del verbale all’Organismo tramite Pec avrà formale valore di sottoscrizione del suo contenuto, in linea con quanto previsto dall’art. 65, comma 1, lett. c-bis), del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

9. Chiusura della procedura di verbalizzazione in forma semplificata

Ai fini della sottoscrizione del verbale, si potrà procedere anche mediante una modalità semplificata, attraverso la ritrasmissione del verbale o solo da parte del legale o solo da parte del consulente, essendo stato ciò precisato a verbale.

10. Allegazioni a verbale in assenza di ritrasmissione del suo testo

In caso di mancata ritrasmissione all’Organismo via pec del verbale, entro un termine breve in esso stabilito, si provvederà a redigere un allegato in cui si annoterà l’avvenuto mancato invio e, se ritenuto opportuno, si conserverà agli atti, senza procedere alla sua cancellazione, la registrazione digitale dell’ audizione o quantomeno la sessione nella

quale, dopo la lettura del verbale, le parti convengono sul suo contenuto e si impegnano, a seguito della ricezione dello stesso, a ritrasmetterlo all'Ufficio con valore di sottoscrizione del suo contenuto.

11. Condotta delle parti

La non motivata assenza alla fase di lettura del verbale e la sua mancata ritrasmissione all'Organismo potrà essere considerata dal Comitato Vigilanza dal punto di vista della leale collaborazione della parte al procedimento sanzionatorio.

12. Estensione di tali modalità ai procedimenti cautelari

Il TUF e il RIO non prevedono espressamente la possibilità di sentire il consulente finanziario in audizione nell'ambito di un procedimento cautelare avviato ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del Testo Unico della Finanza.

Ciò nondimeno, qualora un consulente finanziario ne faccia apposita istanza e si ritengano sussistere motivate ragioni per accogliere l'istanza stessa, in tal caso è possibile estendere a tale fattispecie la presente procedura.